
GIAN GIACOMO SANDRELLI

LEGGE SULLA PRIVACY E LIBERTÀ DI INFORMAZIONE

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. La Sentenza 5 marzo 2008 e la relativa vicenda processuale. — 3. La normativa penale sulla *privacy* (cenni) e la funzione del codice deontologico. — 4. La clausola generale dedotta dalla sentenza. — 5. La natura delle clausole generali. — 6. Le norme comunitarie. — 7. Altre pronunce giudiziali.

1. PREMESSA.

L'art. 21 della Costituzione è presidio fondamentale per la libera manifestazione del pensiero. Quindi, del diritto all'informazione e, conseguentemente, a ricevere informazione.

Un diritto — espressione della manifestazione del pensiero — che sostiene la libertà di stampa ed il flusso delle opinioni nel consorzio civile. Esso, quindi, è qualità e cardine del vivere democratico, ovvia premessa per l'affermazione della effettiva libertà di stampa.

Ma non si tratta di potestà libera da limitazioni. Confini che — trascurando quelle dipendenti da primari interessi pubblicistici (ed assimilabili alla legislazione sul segreto, nelle sue varie forme) e l'inviolabilità sancita dall'art. 15 Cost. delle comunicazioni, su cui sono chiamati alla riflessione altri relatori — non discendono soltanto dai noti canoni del rispetto all'onore ed all'altrui reputazione, penalmente tutelati dagli art. 594/595 c.p. (e dalla legge sulla stampa), ma anche dalla tutela della riservatezza della persona nelle varie sue esplicazioni, esigenza che nel trascorrere degli anni ha permeato la nostra sensibilità giuridica, nutrendosi dei forti influssi delle culture sassoni. Quindi protezione dei dati personali, delle situazioni ritenute « sensibili », ma anche dell'esperienza esistenziale dell'individuo nel suo *habitat*. Al riguardo rammento che gli artt. 615-bis e ss., germinati nell'alveo della inviolabilità del domicilio e della cd. « libertà domiciliare », esplicano immediato confine non soltanto alla potestà di acquisizione probatoria in seno

* Relazione al Convegno *Vittorio Chiusano. Difensore dei diritti costituzionali*, tenutosi a Torino il 21 luglio 2008.

al processo penale, ma anche — al suo esterno — alla libertà di informazione, anche giornalistica allorquando la notizia (scritta o fotografica) derivi dalla troppo invasiva captazione di dati e situazioni sviluppatasi all'interno della sfera abitativa privata.

Ma espresse previsioni limitative sono rinvenibili anche in norme speciali.

Si pensi alla riservatezza prevista in tema di *dati tributari*, al di fuori di quanto risulta dalla dichiarazione dei redditi (l'art. 68 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 regola questo tipo di segreto: Cass. Sez. Fer., 7 agosto 2002, PM. in proc. Di Monte, n. 32200, ha stabilito che il segreto è escluso soltanto per i dati concernenti la dichiarazione dei redditi, ma grava su altri dati dell'anagrafe tributaria, così tratteggiando la responsabilità *ex art.* 326). O, ancora, la diffusione di notizie in tema di *interruzione della gravidanza* (art. 21 legge 22 maggio 1978 n. 194 che punisce chi divulga notizie utili all'identificazione della persona interessata dalla interruzione della gravidanza) o, in tema di *adozione e affidamento dei minori* (art. 73 legge 4 maggio 1983 n. 184) che punisce chi fornisce indebitamente notizia atta a rintracciare il minore verso cui è stato pronunciato lo stato di adottabilità o fornisce notizie circa lo stato di figlio legittimo per l'adozione, o le fornisce dopo che è stato deliberato l'affidamento pre-adoattivo; o in tema di *assegnazione a comunità terapeutiche* per tossicodipendenti con richiamo alla disciplina processuale del segreto (art. 75 e 120 TU. 309/90).

Non è difficile rinvenire la natura strettamente privatistica di questi interessi che si contrappongono alla generale facoltà di manifestazione del pensiero: di regola si tratta di diritti disponibili alla persona, che può ad essi validamente rinunciare, prestando il consenso al loro « trattamento ».

Tuttavia, il raffronto tra i diritti sottesi dai due versanti, riservatezza e libertà di informazione, è improprio: nella legislazione sulla *privacy* il dato personale oggetto di tutela è un valore assoluto, il cui abusivo utilizzo prescinde dai limiti del diritto di informazione. I dati personali sono dati che l'ordinamento considera meritevoli di tutela in quanto tali, non in quanto collegati alla persona.

Tanto spiega perché è rilevante anche la mera raccolta degli stessi, che costituisce modalità di trattamento, al di fuori del loro sfruttamento.

La conclusione, sovente non esattamente percepita, è che la loro tutela è avulsa dal contesto dell'art. 21 Cost. non rilevando la manifestazione del pensiero su di essi.

Dunque, né il diritto di cronaca esercita effetto esimente sulle condotte violatrici della disciplina, né l'intervento limitatore del Garante viola l'espansione del principio costituzionale dell'art. 21 Cost., come dimostra — per esempio — la possibilità espressamente prevista (art. 143 lett. *c* e *d* del Codice della *privacy*) di preventivamente bloccare una pubblicazione o qualsiasi altra informazione che si palesi violatrice della tutela alla riservatezza, quasi

un sequestro preventivo della pubblicazione, legittimato in ambiti davvero assai ristretti dall'art. 21 Cost.

2. La SENTENZA 5 MARZO 2008 E LA RELATIVA VICENDA PROCESSUALE.

L'argomento assegnatomi sottende, in realtà (come mi ebbe anche a confermare il cortese avv. Chiappero) il recente arresto giurisprudenziale costituito dalla Sentenza 5 marzo 2008 (depositata il 17 aprile 2008), resa dalla 3° Sez. penale della Cassazione.

Si tratta, indubbiamente, di pronuncia di notevole interesse, perché qualifica un ulteriore confine normativo alla espressione della libertà di stampa, un limite proveniente dalla specifica attività di autoregolamentazione professionale dei giornalisti. Così facendo emergere non soltanto un corredo di indicazioni, ma anche la fonte stessa delle medesime, nella futura ed eventuale attività normativa dell'ordine professionale.

La sentenza conclude un processo sviluppatosi a Milano e che coinvolse genitori — noti alla ribalta delle cronache televisive — di una minore, che in un articolo comparso in data 22 gennaio 2003 su un settimanale a tiratura nazionale, era segnalata come affetta da malattia cardiaca. Dunque una informazione particolarmente « sensibile », riguardando sia la sfera della salute sia una persona in minore età.

La pubblicazione non era stata preceduta dal consenso degli aventi diritto (cioè gli esercenti la patria potestà).

Il Tribunale di Milano, investito anche di un profilo diffamatorio della propalazione giornalistica, assolse i giornalisti dal reato di cui all'art. 595 c.p., ma li condannò perché li ritenne responsabili della violazione dell'art. 35 della legge 675/96 (trattamento illecito di dati personali), addebito strutturato sul fatto che, non essendo la bambina persona nota alle cronache, la notizia si presentava come lesiva delle regole imposte dal Codice deontologico giornalistico, momento integrativo del precetto penale.

La Corte d'Appello di Milano, al contrario, assolse i giornalisti dall'addebito. I giudici di secondo grado esclusero rilievo al Codice di autoregolamentazione dei giornalisti sostenendo che la riforma della normativa sulla *privacy*, succedutasi nel tempo (e, segnatamente, l'art. 25 comma 1 del D.Lgs. 171/98, ma con riguardo anche all'art. 20 lett. *d*), aveva limitato a mero illecito disciplinare il fatto, poiché dal contesto descrittivo della fattispecie punitiva risulta scomparso il richiamo al Codice Deontologico dei giornalisti.

La disposizione, invero, si limita al riferimento ai « limiti del diritto di cronaca » e, quindi, all'« essenzialità dell'informazione riguardo ai fatti di interesse pubblico ».

La conclusione, secondo la Corte territoriale, poteva convalidarsi anche mediante la lettura del successivo D.Lgs. 196/03, frutto di ulteriore riforma normativa, che all'art. 139 uc. permette

al Garante di impedire le informazioni portatrici di trattamento violatore del Codice deontologico, ma in nessuna parte accenna all'integrazione della fattispecie penale nel detto caso.

Ad avviso della Corte d'Appello tanto era il risultato di un bilanciamento dell'interesse alla tutela della riservatezza e del rispetto della libertà di stampa.

L'assunto fu censurato dalle Parti Civili che, ai soli effetti civili, interposero ricorso alla SC. Esse negarono che il legislatore avesse limitato la responsabilità penale del giornalista per l'illecito trattamento di dati personali, non potendosi leggere nelle modifiche legislative il « seppellimento » di questo diritto, a favore di quelle per l'informazione (tratteggiando, diversamente, una illegittimità costituzionale delle norme sulla *privacy*).

La Cassazione, con decisione che riepiloga lo stato della normativa italiana e comunitaria ha dato ragione alle parti civili.

Ha sostenuto che il richiamo al codice deontologico dei giornalisti dettato dall'art. 25 del testo sulla *privacy* — nel richiamo all'essenzialità dell'informazione ed ai limiti del diritto di cronaca — rappresenta una clausola di natura generale del nostro ordinamento.

La sentenza enuclea espressamente il punto di diritto con essa stabilito:

— il Codice Deontologico dei Giornalisti, varato con Provvedimento del Garante della Privacy in data 29 luglio 1998 (pubblicato su Gazz. Uff. del 3 agosto 1998 n. 179), è atto di natura normativa. Come tale esso di presenta come strumento vincolante per la valutazione dell'attività giornalistica. Esso, quale fonte normativa, è soggetto al potere di controllo del giudice di legittimità, la cui interpretazione costituisce — pertanto — *quaestio juris*.

— Il giudici del merito debbono fornire — in via officiosa ed a prescindere dalla devoluzione della parte — una interpretazione delle norme di diritto interno compatibili con quelle di diritto comunitario.

— La Direttiva Comunitaria 95/46 costituisce una norma incondizionata e precisa nell'affermare l'incomprimibile diritto alla riservatezza dei dati personali e, dunque, anche quelli concernenti la salute. La Direttiva vincola l'interprete nella lettura delle norme interne e, tra esse, anche quelle del Codice deontologico dei Giornalisti, nel senso che non è possibile fornire ad esse una interpretazione contrastante con i principi imposti dalla indicazione normativa comunitaria.

3. LA NORMATIVA PENALE SULLA *PRIVACY* (CENNI) E LA FUNZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO.

Per comprendere la rilevanza della pronuncia è bene rammentare che la materia si colloca all'intersezione di plurimi complessi normativi, i quali aggiungono alle « naturali » limitazioni.

La disciplina sulla *privacy* ha subito nel tempo interventi di riforma. Pur nella diversa stesura letterale, il contenuto precettivo tra le modifiche succedutesi è contrassegnato da continuità, con l'effetto di escludere fenomeni di *abolitio criminis* rapportati all'art. 2 c.p. (affermazione convalidata proprio dalla sentenza qui esaminata e, già prima, da Cass. Sez. III, 26 marzo 2004, Modena, Cass. pen., 2006, 2848 e ss.)

Il D.Lgs. 196/03, che succede all'abrogata legge 675/96, descrive specifiche fattispecie penali a tutela della «*privacy*», segnalando che gli artt. 167/168 sono fattispecie soccombenti di fronte a più grave ipotesi criminosa (es. violazione del segreto di ufficio, falso in atto pubblico, ecc.).

L'art. 167 fornisce la definizione autentica del «dato personale» (oggetto materiale dei reati): esso è inteso (art. 4 lett. b D.Lgs. 196/03) in qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione. Al suo interno è enucleata la sotto-classe dei «dati sensibili», che sono definiti dall'art. 4 lett. d.

La condotta si estrinseca — per quanto qui riguarda — nel «trattamento» che viene inteso come:

— la diffusione di notizia relativa a persona fisica (ente giuridico, ecc.), cioè, art. 4 lett. m: «dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati»;

— la comunicazione di notizia relativa a persona fisica (ente giuridico, ecc.), cioè lett. l: «dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati» (salvo che sia l'interessato o suoi emissari).

L'art. 167 prevede la punizione di chi procede al trattamento di dati personali, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, in violazione di quanto disposto da specifiche disposizioni che, secondo il carattere di maggiore sensibilità dell'informazione indebitamente comunicata o diffusa, determinano un aggravamento della pena, se dal fatto deriva nocumento. Fattispecie a dolo specifico poiché l'azione è diretta a conseguire un profitto, per sé o per altri, ovvero (in via alternativa) a cagionare un danno a terzi. Ma la punizione è anche condizionata al verificarsi del danno: si tratta di una condizione obiettiva di punibilità (nella precedente versione normativa era circostanza aggravante, cfr. Cass. Sez. 3, 28 maggio 2004, Barone, CED Cass. 229472).

Di conseguenza, non costituisce reato quella violazione della normativa sulla tutela dei dati personali che produce un «*vulnus*» minimo all'identità personale del soggetto passivo ed alla sua «*privacy*», non in grado di determinare un danno patrimoniale apprezzabile.

Se l'illecito trattamento — come nel caso in esame — è attuato con diffusione della stampa, il reato si qualifica come reato commesso a mezzo stampa. Dal che — ai sensi dell'art. 57 c.p. —

consegue la responsabilità anche dell'editore e del Direttore responsabile (cfr. Trib. Roma, 30 gennaio 2004, Antonelli, *Foro it.*, 2005, II, 131; ancora, in sede civile, il Tribunale di Milano, con decisione 26 novembre 2004 (E. B. c. Soc. Cel, *Giust. civ.*, 2005, I, 1383) ha stabilito che « *L'autore di un articolo giornalistico che, senza verificare l'attendibilità della notizia, attribuisca un determinato orientamento politico ad un soggetto che non lo aveva mai reso pubblico, commette una violazione della normativa in tema di privacy e del diritto alla tutela dell'identità personale, ed è quindi tenuto, insieme all'editore e al direttore responsabile del giornale, al risarcimento dei danni cagionati all'interessato* »).

La tecnica « sanzionatoria » ha per oggetto il rinvio — per quel che qui interessa — all'art. 26: la comunicazione diffusione di dati sensibili al di fuori del consenso scritto dell'interessato ovvero nel caso delle specifiche situazioni descritte dalla norma. Di interesse, soprattutto, è il comma 5° della norma che vieta il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Il contemperamento tra il diritto all'informazione e quello alla riservatezza si attua (art. 137 comma 3) sulla base di direttive che si apprezzano nella lettura del testo normativo e di quello del Codice Deontologico dei giornalisti.

Accanto al compendio legislativo, dunque, è presente nel settore dell'informazione giornalistica, il cd. « Codice Deontologico », emanato con atto del Garante per la *privacy* in data 29 luglio 1998, destinato a regolare la circoscritta materia del rapporto tra informazione e riservatezza.

I criteri che legittimano la pubblicazione di dati altrimenti soggetti alla tutela della riservatezza sono:

- l'interesse pubblico che connota la notizia;
- l'omissione di riferimento a soggetti non interessati ai fatti;
- l'essenzialità dell'informazione, che può a sua volta specificarsi, secondo il dettato del Codice deontologico, in:

a) originalità del fatto;

b) la qualità dei protagonisti, la cui rilevanza sociale e pubblica consente (trattandosi di indice presunto di interesse pubblico attesa la necessità che l'uomo pubblico sia circondato da trasparenza, al fine di vagliare la capacità tecnico/professionale dello stesso e l'adeguatezza della preposizione alla carica) l'ampliamento della sfera informativa (il che esclude la diffusione di notizie sulla vita privata di costoro quando esse non si riverberino sulle modalità di esercizio del ruolo pubblico).

Quanto al criterio dell'essenzialità, i giudici di merito hanno considerato che esula da questi limiti la pubblicazione della fotografia di tossicodipendente/sieropositivo, trattandosi di dati sulla salute a cui era stata data diffusione sproporzionata all'interesse; mentre la pubblicazione delle fotografie di un matrimonio di terrorista, ritraenti anche parecchi invitati, non lede la normativa, at-

tesa la presenza tra costoro di importanti uomini politici ed il conseguente l'interesse al riguardo.

Interessante è ricordare che nel resoconto di vicende risalenti nel tempo, ovvero di informazione su processi di vasto clamore, si è ritenuto fuori dal criterio dell'essenzialità l'indicazione di nomi di ruoli secondari rivestiti da persone nella vicenda, così come è stato considerato illecito disciplinare la menzione dei nomi di persone, all'interno di una pronuncia giudiziale, la cui utilità ai fini della decisione risultava nulla (Cass. Sez. Un., 27 maggio 1999 n. 318).

Così come (T. Roma, 22 marzo 2005, C. P. c. Soc. ed. Il Messaggero, *Dir. informazione e informatica*, 2005, 261) è stato escluso il connotato dell'essenzialità, nel contesto dell'illecito trattamento di dati personali, violando il principio prescritto dall'art. 20, 1° comma, lett. d), L. n. 675/1996 e dal codice deontologico dei giornalisti, la diffusione a mezzo stampa di una notizia di cronaca relativa all'aggressione subita da una persona contenente dati obiettivamente inutili e sovrabbondanti rispetto alla cognizione del fatto, quali il nome e cognome, l'anno di nascita, il luogo di residenza, la composizione del nucleo familiare e la professione esercitata dal coniuge della vittima.

4. LA CLAUSOLA GENERALE DEDOTTA DALLA SENTENZA.

Il punto della disciplina che qui interessa attiene alla disciplina della professione giornalistica, contenuta dagli art. 136 e ss. ed, in particolare, dall'art. 137, che esenta la necessità del consenso dell'interessato purché il trattamento sia effettuato per il perseguimento di finalità giornalistiche e nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e dell'essenzialità dell'informazione.

Come ho detto, la precedente versione della disposizione faceva esplicito richiamo alla normativa della *privacy*, infatti l'art. 25 della L. 675/96 prevedeva che

« salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non è richiesto quando il trattamento dei dati personali di cui all'art. 22 (cioè quelli sulla razza, sulle opinioni politiche, religiose e filosofiche, ecc., ndr.), è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico... il trattamento svolto in conformità del codice (deontologico) può essere effettuato anche senza l'autorizzazione del Garante ».

E, come ha notato la Corte d'Appello di Milano, la successiva disposizione, rappresentata dall'art. 12 D.Lgs. 171/98, non vi faceva più riferimento, limitandosi, come nell'attuale versione del testo precettivo, al rispetto dei limiti del diritto di cronaca, all'es-

senzialità dell'informazione, all'interesse pubblico (a meno che il dato sia rivelato dallo stesso interessato o desumibile oggettivamente dal suo comportamento pubblico).

Ed è per questo motivo che il giudice di seconde cure ha ritenuto ormai escluso il rilievo del codice professionale, nella dinamica punitiva della fattispecie penale, negando rilievo penale alle condotte violatrici dei suoi precetti. La mancata autorizzazione del Garante, darebbe vita a mero illecito disciplinare, ma non integrebbe la fattispecie penale.

Tesi direttamente contraddetta dalla Suprema Corte che ha enucleato nei limiti del diritto di cronaca, e nell'essenzialità dell'informazione, così come nell'interesse pubblico i parametri dettati nella sostanza dal Codice Deontologico, così assumendo che questa disposizione sia implicitamente tutt'ora presente nel testo dispositivo (la Cassazione, ancora, ha sottolineato che la novella, portata dal D.Lgs. 171/98, non trascura il Codice deontologico, poiché all'art. 20 comma 1 ha mantenuto, con l'espressione « *si applica inoltre il codice deontologico, il primario rilievo alla fonte professionale* »).

In altri termini, l'art. 137, nella indicazione esplicita ai limiti del diritto di informazione utilizza non già un mero passaggio definitorio, bensì una disposizione a contenuto normativo prevista dal Codice Deontologico, riconducibile alla categoria delle « clausole generali », intese come momento precettivo a valenza generale per l'ordinamento. La clausola contenuta nell'art. 137 comma 3 null'altro è che il richiamo al dettame del Codice Deontologico e, segnatamente all'art. 5 da questo contemplato:

« Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti »

ed all'art. 6:

« La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica ».

Ma, ancora, per la tutela dei minori il Codice prevede (art. 7 comma 3) che:

« *Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore ...* ».

Sono queste le clausole generali che devono integrare la lettura delle norme penali.

Prima di soffermarmi sulla natura di queste clausole, giova segnalare che a fianco del Codice Deontologico, è intervenuto, in data 11 giugno 2004 (sei anni dopo il varo del Codice stesso) un espresso accordo tra il Garante e l'Ordine dei Giornalisti relativamente al trattamento dei dati personali dedotti dall'art. 136/137: esso si atteggia come specifica ed ulteriore norma interpretativa del divieto di cui all'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 196/03, che prevede il limite espresso del trattamento de « *i dati idonei a rivelare lo stato di salute* » i quali « *non possono essere diffusi* ». Detto accordo — concretantesi in suggerimenti per il contemperamento del diritto di cronaca con il rigido divieto — consente la diffusione della notizia purché sterilizzata da ogni momento identificativo del minore (omissione di generalità sia del minore sia del nucleo familiare, suo di nomi di fantasia, ecc.).

5. LA NATURA DELLE CLAUSOLE GENERALI.

Seguendo l'indirizzo già tracciato dalle SS.UU. Civili (Cass. SS.UU. 14 luglio 2004 n. 13078 — relativa alle norme disciplinari dell'Ordine dei geometri — sino a Cass. SS.UU. 20 dicembre 07 n. 26810, attinente al codice disciplinare degli avvocati, il quale consente al Consiglio dell'Ordine Forense di infliggere condanne disciplinari), che ha modificato il pregresso indirizzo ermeneutico, la « clausola generale » è stata qualificata una « *fonte normativa vincolante, la cui violazione è deducibile nel giudizio di legittimità* », espressione del vizio di cui all'art. 606 lett. b c.p.p. (falsa applicazione della legge, quale motivo di ricorso in cassazione).

In altri termini, la tipizzazione delle fattispecie del limite all'attività di informazione del giornalista è divieto deontologico che esprime un giudizio di una coscienza collettiva (e che risulta cogente per l'ordine professionale intero a cui si riferisce), momento integrativo delle norme di legge o di rango superiore.

Essa, quindi, anche se formalmente non richiamata da altra fattispecie penale, è vincolante per il soggetto a cui si rivolge e si suppone conosciuta dal giudice che è chiamato ad applicarla. Anche nel silenzio di esplicito richiamo essa svolge la sua funzione di integratore del precetto per quanti siano destinatari della stessa, cioè gli appartenenti all'Ordine dei Giornalisti.

Richiamo che se anche non menzionato direttamente, viene recepito nel suo contenuto essenziale ed obbligatorio per il professionista.

Quale principio di ordine generale che regola l'intero settore dell'informazione, la clausola generale dispone di efficacia cogente non soltanto per i destinatari dei precetti deontologici, ma anche per i giudici chiamati ad interpretare gli stessi nella valutazione delle condotte dei professionisti.

Inoltre, l'attribuzione ad essa di una funzione integratrice del precetto penale non lede il principio di stretta legalità di cui all'art. 25 Cost., la considerazione della sua natura para-legislativa, come, invece, erroneamente dubitato dalla Corte d'Appello.

6. LE NORME COMUNITARIE.

La decisione della Cassazione invoca, a supporto della propria lettura, anche il compendio della disciplina comunitaria, la quale si inserisce direttamente nella definizione dei confini e dei comandi discendenti dalle norme nazionali. Invero, la normativa comunitaria direttamente interagisce con quella nazionale.

Sulla premessa che l'art. 10 del Trattato CE. impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato, è necessario rammentare che la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea ha stabilito che il giudice nazionale deve interpretare il diritto nazionale alla luce della lettera e della sostanza delle direttive europee, così — adeguando l'interpretazione al diritto comunitario — assicura la piena efficacia delle norme comunitarie.

Inoltre, quando la disposizione comunitaria sia precisa ed incondizionata, essa dispone di un effetto « verticale », potendo esser fatta valere davanti al giudice nazionale direttamente ad istanza della parte interessata. Purché — per quanto attiene alla responsabilità penale — esista una norma interna che funga da norma di attuazione.

Dunque, vi è prevalenza delle norme comunitarie, in questo caso, rispetto quelle nazionali, anche se di rango costituzionale.

Il Parlamento Europeo con Direttiva 95/46, avente per oggetto la tutela delle persone fisiche, annette espressamente tra le libertà fondamentali delle persone il diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali (art. 1) e specifica (art. 8) che gli Stati membri vietano il trattamento di dati personali relativi all'origine razziale, alle opinioni politiche, religiose, filosofiche, sindacali o il trattamento relativo alla salute ed alla vita sessuale, diritto che trova deroghe espressamente tipicizzate, tra cui — oltre al caso di consenso dell'interessato — quello in cui la persona abbia reso manifestamente in pubblico il contenuto del dato o tanto sia necessario per la tutela di diritto per via giudiziaria.

7. ALTRE PRONUNCE GIUDIZIALI.

Il percorso seguito dalla sentenza testé esaminata è frutto di attenta meditazione e di dotta motivazione. Per il vero, pur nel non elevato numero di decisioni della Corte regolatrice, in tema di limite all'informazione derivante dal diritto alla riservatezza, si riscontra l'assunto recepito dalla pronuncia 5 marzo 2008 quale dato ormai acquisito dalla giurisprudenza, che tuttavia, lo ritiene implicitamente sotteso alla complessiva normativa sull'informazione anche in considerazione della diretta vigenza dei precetti comunitari. Infatti, limitandomi ad epoca recente, annovero due decisioni in tal senso.

In data 24 aprile 2008 la 3° Sez. della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso sentenza di patteggiamento resa dal GIP di Roma nei confronti di alcuni giornalisti che, a fini di una trasmissione televisiva assai nota, prelevarono ad insaputa degli interessati campioni organici che potessero rivelare il loro eventuale consumo di stupefacenti: la SC. escludendo che potesse affermarsi l'assenza di danno, inteso quale mancanza di identificazione della persona offesa non essendo stato rivelato il nominativo di chi era risultato positivo all'insidioso *test* (il novero di « parlamentare » individua una cerchia di persone in cui tutte possono considerarsi sospettate), rilevò che la condotta aveva direttamente violato il precetto dell'art. 137 D.Lgs. 196/03, sicché l'eccepito profilo della irrilevanza della violazione del Codice etico non aveva interesse, prospettandosi una compiuta fattispecie penale (il Garante della protezione dei dati personali, in data 10 ottobre 2006, rilevando l'illecito, dispose il blocco dell'ulteriore trattamento, in qualunque forma, di qualsiasi dato personale, consistente in informazioni, immagini e risultanze di *test*).

In sostanza la decisione si allineò sulla citata precedente pronuncia, anche se non trattò *ex professo* il rilievo del Codice etico.

In data 22 febbraio 2008 la Cassazione, 5 Sez. penale¹, ha ritenuto illecita interferenza nella vita privata la fotografia ottenuta con tecnica invasiva nel domicilio privato (si trattava della villa sarda dell'On. Berlusconi) ed ha ritenuto legittimo il sequestro del relativo materiale fotografico. Nel corpo della motivazione è dato leggere il diretto richiamo all'art. 3 del Codice deontologico nella parte in cui vieta tecniche invasive del domicilio privato inteso quale supporto di evidente divieto a definizione dei doveri del giornalista ed ad integrazione anche delle disposizioni penali di cui agli art. 615-*bis* e ss. cp. (con ulteriore segnalazione delle norme europee).

¹ Cass. pen 22 febbraio-29 aprile 2008, n. 17408, pubblicata in questa *Rivista*, 2008, p. 345.